



COMUNE DI ATENA LUCANA

(Provincia di Salerno)

Cod. Fisc. 83002560650

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 30.04.2007

Nuovo
**STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
PER I TRIBUTI DEL COMUNE**

E

Nuovo
**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE DEL COMUNE**

Capo I

Statuto dei diritti del contribuente per i tributi del Comune

Art. 1 - Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente

1. Gli organi e gli uffici del Comune adeguano i propri atti ed i loro comportamenti in tema di entrate tributarie ai principi dettati dalla legge n. 212 del 27.7.2000, concernente "Disposizioni in materia dei diritti del contribuente".
2. I provvedimenti tributari di carattere generale devono menzionare l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
3. I provvedimenti che non hanno oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti l'oggetto del titolo del provvedimento medesimo.
4. I richiami di altre disposizioni contenute in norme o in altri provvedimenti di carattere normativo in materia tributaria si fanno indicando nel provvedimento il contenuto sintetico delle disposizioni alle quali si intende fare rinvio.
5. Le disposizioni che modificano provvedimenti di carattere generale del Comune in materia tributaria debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
6. I provvedimenti tributari del Comune di carattere generale non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Art. 2 - Informazione del contribuente

1. Gli organi del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni tributarie del Comune, contenute in leggi o in provvedimenti amministrativi, anche mediante sistemi elettronici di informazione, ponendo tali atti a disposizione gratuita del contribuente.

Art. 3 - Conoscenza degli atti e semplificazione

1. Gli uffici del Comune devono assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti tributari a lui destinati. A tal fine provvedono comunque a notificarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in loro possesso o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico provvedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. Il funzionario responsabile del tributo deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito tributario ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale di un credito.
3. Gli uffici del Comune assumono iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisite ai sensi dell'art.18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n.241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi del Comune risultanti da dichiarazioni o comunicazioni aventi il medesimo valore, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti, il funzionario responsabile del tributo deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale, fax o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Art. 4 - Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti del funzionario responsabile del tributo sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del funzionario. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto amministrativo di cui il contribuente non abbia conoscenza, questo deve essere allegato in copia all'atto che lo richiama.
2. Gli atti devono tassativamente indicare:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, come individuati nel presente regolamento;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
 - d) sulla cartella esattoriale o sul decreto ingiuntivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
3. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Art. 5 - Tutela dell'integrità patrimoniale

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione e l'accollo del tributo altrui, senza liberazione del contribuente originario.
2. Il comune è tenuto a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso di tributi del Comune. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che il tributo non era dovuto o era dovuto in misura minore rispetto a quello accertato.
3. Per la concreta applicazione degli istituti di estinzione dell'obbligazione tributaria indicati al comma 1, si fa rinvio alle disposizioni ed ai provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 8 della legge 212 del 27 luglio 2000.

Art. 6 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente.

1. I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.

Art. 7 - Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile del tributo, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l'applicazione delle disposizioni in tema di tributi del Comune, riferite a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dal Comune. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. L'istanza dovrà contenere l'indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso.
3. Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta.
4. La risposta del funzionario responsabile del tributo, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro centoventi giorni dalla sua proposizione, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente (si applica, cioè, il c.d. "silenzio-assenso"). Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
5. Qualora la risposta del Comune dovesse pervenire a conoscenza del contribuente oltre il termine di cui al comma precedente, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire dall'interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili, limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell'arco di tempo compreso tra il termine indicato al comma precedente e quello in cui il contribuente ha conoscenza della risposta tardiva.
6. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il funzionario responsabile del tributo può rispondere collettivamente, dandone la massima pubblicità, anche attraverso i mezzi di informazione locale.
7. Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi dei commi precedenti.
8. Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente.
9. Non saranno applicabili sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse dal contribuente fino alla data in cui lo stesso ha conoscenza del mutamento di parere.
10. La presentazione dell'istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
11. La risposta del Comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
12. La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al funzionario responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce. Per le questioni di massima complessità, il predetto funzionario può incaricare un professionista esterno che fornisca al funzionario responsabile del tributo un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.
13. Il funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.
14. La comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso del termine di cui al comma 4 del presente articolo che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.

Art. 8 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei luoghi destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione di verifiche.
3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. La permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni con motivato atto del funzionario responsabile del tributo. I verificatori possono ritornare nella sede del contribuente per esaminare le osservazioni presentate dal contribuente, previo assenso motivato del funzionario responsabile del tributo.
6. Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte dei verificatori, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo i casi di particolare e motivata urgenza.

Art. 9 - Garante del contribuente

1. Fermo restando l'esercizio delle funzioni che sono demandate al Garante del contribuente, così come previsto dall'articolo 13 della legge 212 del 27.7.2000, il Comune può demandare l'esercizio di tali funzioni, per i tributi di cui è soggetto attivo, al difensore civico ove istituito.

Art. 10 - Diritti del soggetto obbligato delle entrate patrimoniali del Comune

1. Le disposizioni del presente capo, in quanto compatibili, si intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del Comune.
2. Nel caso di assenza del funzionario responsabile del tributo o nel caso di entrate di natura patrimoniale, le funzioni ad esso sanzionate sono attribuite al funzionario responsabile del Servizio o dell'Ufficio.
3. Nel caso di entrate date in concessione dal Comune, le funzioni sono espletate dal concessionario, sotto la vigilanza del Responsabile dell'Ufficio o del Servizio, il quale è tenuto a segnalare alla Giunta comunale eventuali irregolarità riscontrate nell'attività del concessionario, in rapporto ai principi contenuti nel presente capo del regolamento.

Capo II

Aspetti generali

Art. 11 - Oggetto della disciplina del regolamento

1. Il presente regolamento mira a disciplinare, con carattere generale, i procedimenti amministrativi riguardanti le entrate tributarie e patrimoniali del Comune, per le parti

dell'obbligazione non riservate alla legge statale, così come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'istituto dell'autotutela e gli altri istituti deflativi in esso richiamati, aventi la finalità di migliorare i rapporti con i cittadini favorendo un rapporto tra Comune e contribuenti od utenti improntato alla partecipazione e collaborazione anche al fine di evitare, ove possibile, il contenzioso.
3. Nel caso di concessione in appalto della gestione di entrate tributarie o patrimoniali, il soggetto concessionario è tenuto ad attenersi alle disposizioni contenute nel presente regolamento. Il funzionario responsabile dell'Ufficio o del servizio competente è tenuto a vigilare sul puntuale rispetto del regolamento da parte del concessionario ed a segnalare alla Giunta comunale eventuali irregolarità riscontrate.

Art. 12 - Rinvio ad altri regolamenti del Comune ed a leggi statali

1. Per le parti del rapporto giuridico non definite dal presente regolamento, si fa rinvio ai regolamenti speciali o generali del Comune ed alle leggi statali, in quanto applicabili.

Art. 13 - Regolamenti speciali

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può, nei termini di legge, adottare appositi regolamenti per la disciplina delle stesse.
2. I provvedimenti ed i regolamenti di natura tributaria debbono essere comunicati al Ministero delle Finanze e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Il funzionario responsabile del tributo provvede, nei termini e con la modalità stabilite dalla legge, ad assolvere l'obbligo di cui al comma 2.

Art. 14 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe.

1. Le aliquote dei tributi sono deliberate dal competenti Organi del Comune entro il termine previsto dalla legge od altro provvedimento avente forza di legge entro il 31 dicembre di ciascun anno, a valere per l'anno successivo (efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo).
2. Le tariffe delle entrate patrimoniali sono approvate dalla Giunta comunale, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale, entro il termine indicato al comma 1.
3. Il termine del 31 dicembre di cui al precedente comma 1, è automaticamente posticipato, in conformità a quanto eventualmente stabilito a riguardo dalla legge finanziaria o da altro provvedimento avente valore o forza di legge..

Art. 15 - Forme di gestione delle entrate

1. L'organo esecutivo determina le forme di gestione delle entrate, tributarie e patrimoniali, in conformità ai principi contenuti nell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 successive modifiche ed integrazioni, avendo riguardo al perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.
2. Le forme di gestione delle entrate sono le seguenti:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 112, 113, 114, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) affidamento mediante convenzione ad aziende speciali di cui all'art. 113, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 113, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ;

- d) affidamento in concessione mediante procedura di gara agli agenti della riscossione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
3. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri che tendano ad assicurare maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza, trasparenza, efficacia e fruibilità per gli utenti o contribuenti garantendo a costoro condizioni di equità ed eguaglianza.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
5. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 16 - Soggetti responsabili della gestione

1. Alla adozione degli atti di gestione provvedono, quando la gestione è diretta in economia dal Comune, il funzionario responsabile dello specifico tributo, per le entrate tributarie ed il funzionario responsabile dell'Ufficio o del Servizio, per le entrate patrimoniali.
2. L'unità organizzativa (ufficio o servizio) deputata alla gestione del tributo od altro tipo di entrata è individuata con delibera della Giunta comunale o dal Regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi dell'Ente.
3. Il funzionario responsabile dell'Ufficio o del Servizio di cui al precedente comma è nominato dal Sindaco e rimane in carica fino alla sua sostituzione.
4. Nel caso in cui l'Amministrazione non provveda alla nomina del funzionario responsabile del singolo tributo, la responsabilità del tributo spetta ipso iure al titolare della posizione organizzativa del servizio tributario.
5. Nel caso di assenza detti funzionari sono sostituiti di diritto da coloro che, in base alle disposizioni regolamentari, sono tenuti a sostituirli.
6. Per i tributi e le entrate patrimoniali concesse in appalto, i predetti funzionari vigilano sull'attività dei concessionari, con l'obbligo di segnalare tempestivamente alla Giunta comunale eventuali irregolarità compiute da tali soggetti.
7. In particolare il Funzionario Responsabile:
 - a) cura, nell'ambito della gestione del tributo od altra entrata, l'organizzazione dell'ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai contribuenti ed i rapporti con questi, il controllo, la liquidazione, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni;
 - b) appone il visto per l'esecutività sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;
 - c) cura il contenzioso e qualora in possesso dei titoli e le abilitazioni professionali previste dall'art. 12 del D.Lgs. n. 546/92, può prestare assistenza tecnica per il Comune dinanzi alle competenti Commissioni Tributarie ;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) in caso di gestione del tributo o di altra entrata affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
 - f) esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria per l'applicazione del tributo;
 - g) procede alla individuazione ed alla nomina di responsabili del procedimento nell'ambito del tributo od altra entrata di sua competenza.

Art. 17 - Caratteri dell'attività e degli atti di gestione

1. Gli atti di gestione debbono contenere la motivazione, per consentire il più ampio diritto di difesa al soggetto obbligato.

2. Nell'attività di gestione ampio deve essere il ricorso del funzionario all' autotutela ed agli altri istituti deflativi del contenzioso specificatamente richiamati dal presente regolamento.

Art. 18 - Attività di verifica e di controllo

1. È obbligo degli uffici comunali competenti verificare che quanto dichiarato e/o corrisposto dal contribuente, a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda agli effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento od altra forma di possesso dei beni e di fruizione dei servizi pubblici.
2. A tal fine i responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle leggi ovvero dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.
3. L'attività di rettifica e di accertamento è svolta dai funzionari, in conformità alle risorse assegnate al loro Ufficio, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta Comunale.
4. Gli Uffici improntano la loro attività ai principi di trasparenza, di semplificazione ed economicità delle procedure imposte ai soggetti obbligati, nel rispetto concreto delle finalità perseguite dalla legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Nell'esercizio dell'attività istruttoria, trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.
6. Nell'attività di verifica e di controllo l'Ufficio si avvale prioritariamente dei dati ed dei documenti in possesso dell'Amministrazione comunale.
7. Gli uffici del Comune debbono trasmettere all'Ufficio Tributi copia degli atti e di tutti i documenti utili per l'espletamento delle funzioni di accertamento e liquidazione. Gli uffici comunali sono tenuti, inoltre, a fornire all'Ufficio Tributi tutte le informazioni che il predetto Ufficio ritenga necessarie o utili per l'espletamento delle attività finalizzate all'accertamento, liquidazione ed irrogazione sanzioni relativamente alle entrate tributarie. In particolare gli uffici tecnici del Comune sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi:
 - a) i dati e le informazioni catastali acquisiti nell'ambito dei procedimenti di classamento o di aggiornamento e revisione dei classamenti catastali dei fabbricati, posti in essere dagli stessi ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, commi 335 e 336, della legge n. 311/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) i dati e le informazioni riguardanti le aree edificabili, di diritto o di fatto, presenti sul territorio comunale acclamate a seguito di adozione e/o approvazione di strumenti urbanistici od a seguito di rilascio di permessi di costruire;
8. Il Comune favorisce il collegamento con altri Enti ed Uffici della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati utili o necessari per il buon esercizio dell'azione di accertamento.
9. Quando non sia altrimenti possibile l'Ufficio acquisisce direttamente le notizie dal soggetto obbligato, progressivamente mediante questionari, inviti e sopralluoghi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge.
10. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane, finanziarie e strumentali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.
11. Il funzionario competente, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente od utente anche telefonicamente a fornire chiarimenti prima di emettere provvedimenti di accertamento e/o di irrogazione sanzioni. In tale sede il contribuente o utente può formulare, istanza in carta libera per concordare con l'Ufficio l'entità della eventuale obbligazione relativa all'entrata tributaria o patrimoniale secondo i termini e le modalità previste dalle norme sull'accertamento con adesione di cui agli articoli 24 e seguenti del presente regolamento.

Art. 19 - Procedimenti sanzionatori

1. Responsabile del procedimento sanzionatorio è il funzionario responsabile del tributo, se trattasi di entrate tributarie, e il funzionario responsabile dell'Ufficio o del Servizio, se trattasi entrate patrimoniali.
2. Il funzionario responsabile del tributo determina la sanzione, qualora la stessa sia stabilita dalla legge in misura variabile, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 472/97 (2) avendo riguardo a quanto disposto dai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997, e successive modificazioni.
3. Il funzionario responsabile dell'Ufficio o del Servizio determina la sanzione, entro i limiti stabiliti dalla legge, sulla base dei.
4. La determinazione delle sanzioni e la relativa irrogazione è demandata al funzionario responsabile della singola entrata ed è effettuata in rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e dei principi di cui alla legge n. 689 del 1981
5. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

Art. 20 - Riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate e patrimoniali avviene, anche congiuntamente, con le forme dettate dall'art. 52 del D,Lgs. n. 446/97.
2. La scelta delle forme di riscossione è effettuata, per ciascuna entrata, nel relativo regolamento o, qualora questo non preveda una specifica forma di gestione, con atto di Giunta Comunale, avendo riguardo alla esigenza di semplificare gli adempimenti da parte dei soggetti obbligati e al confronto costi-benefici comparato fra le varie forme di riscossione possibili.
3. Il Comune non procede ad emettere atti di imposizione, né a rimborsi, quando l'importo complessivo non supera il limite minimo da versare è stabilito da ciascun regolamento delle entrate o, in assenza di specifica disposizione regolamentare, dalla Giunta Comunale con proprio atto.
4. Quando la legge finanziaria posticipa il termine ordinario per l'approvazione delle tariffe, automaticamente s'intendono spostati a tale termine i pagamenti la cui scadenza è fissata dalla legge o dal regolamento del Comune prima di detta scadenza.

Art. 21 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali il Comune provvede o con decreto ingiuntivo, ai sensi di quanto disposto dal R.D. 14.4.1910, n. 639, o con ruolo esattoriale. Ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 602 del 29.9.1973 e successive modificazioni.
2. Alla formazione ed alla approvazione degli atti provvede direttamente il funzionario responsabile del tributo, se trattasi di entrate di carattere tributario, o il funzionario responsabile dell'Ufficio o del Servizio, se trattasi di entrate di carattere patrimoniale.
3. Quando la legge lo consente, il numero delle rate delle riscossioni esattoriali è determinato dai funzionari sopra indicati, sentito al riguardo la Giunta comunale.

Capo III

Autotutela ed istituti deflativi

Art. 22 - Esercizio dell'autotutela

1. Rientra nei doveri d'ufficio del responsabile del tributo, per le entrate tributarie, e del responsabile dell'Ufficio o del Servizio, per le entrate patrimoniali, annullare, con atto motivato, gli atti, quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi.

2. La definitività dell'atto non impedisce l'esercizio dell'autotutela, salvo che l'eventuale ricorso sia stato definitivamente rigettato per motivi di merito.
3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
 - a. errore di persona;
 - b. evidente errore logico o di calcolo;
 - c. errore sul presupposto;
 - d. doppia imposizione;
 - e. mancata considerazione di pagamenti;
 - f. mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - g. sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - h. errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'Ufficio.
4. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposta dal soggetto obbligato.
5. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
6. Nel caso di grave inerzia del funzionario competente, alla Giunta comunale è attribuito il potere sostitutivo.
7. Per i provvedimenti di annullamento o di sospensione di importo superiore ad euro 6.000,00 il funzionario acquisisce il preventivo parere della Giunta comunale.
8. Il funzionario competente non deve acquisire il parere della Giunta comunale nei casi di rigetto delle istanze di autotutela o di sospensione.
9. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Art. 23 - Esercizio dell' autotutela su iniziativa del soggetto obbligato.

1. Il soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere, con istanza motivata da prodursi in carta libera, l'annullamento o la sospensione degli atti o la restituzione di somme versate, ma non dovute.
2. Il funzionario responsabile competente, nel termine di 45 giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al soggetto obbligato.
3. Se l'istanza è consegnata direttamente al Comune, l'Ufficio ne rilascia apposita ricevuta.
4. L'annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla Segreteria della Commissione Tributaria ed al Concessionario della riscossione, se trattasi di cartella esattoriale.
5. L'istanza di autotutela non sospende né interrompe i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alle competenti Autorità Giurisdizionali.
6. L'istituto del silenzio-accoglimento o silenzio-assenso non trova applicazione per l'istanza di autotutela.

Art. 24 - Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge n. 446/1997 ed in base a quanto precisato anche dal Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 25 del 08.04.1998, il Comune, quando la base imponibile della pretesa tributaria può essere determinata solo in base ad una stima soggettiva, pur se ancorata ad idonei parametri di riferimento, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione, così come risulta disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione non può trovare applicazione per gli atti di liquidazione e per tutti quegli atti in cui la base imponibile dell'obbligazione tributaria sia stata determinata sulla base di una quantificazione oggettiva.

Art. 25 - Accertamento con adesione su iniziativa dell'Ufficio

1. L'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, può invitare il contribuente, anche telefonicamente, telematicamente o a mezzo fax, a comparire per una eventuale definizione del rapporto tributario, mediante applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.
2. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e non pregiudica la facoltà del contribuente di richiederne l'applicazione dopo la notifica dell'avviso di accertamento.
3. La richiesta di chiarimenti, dati ed informazioni inoltrata al contribuente anche mediante questionari costituisce anche invito al contribuente per l'eventuale definizione dell'obbligazione tributaria mediante accertamento con adesione.

Art. 26 - Accertamento con adesione su iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento può formulare all'Ufficio, anteriormente alla eventuale impugnativa dell'atto, istanza, in carta libera, di addivenire all'adesione dell'accertamento, indicando il proprio recapito, anche telefonico, fax e di posta elettronica.
2. Il termine per la proposizione del ricorso è sospeso per un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'Ufficio, anche telefonicamente, o telematicamente od a mezzo fax formula al contribuente l'invito a comparire.
4. Il contribuente è tenuto a comparire nel giorno fissato dall'Ufficio salvo proroghe per legittimo impedimento concesse dall'Ufficio. La mancata comparizione del contribuente entro i termini stabiliti dalla legge comporta la rinuncia dello stesso alla definizione dell'atto mediante l'applicazione del presente istituto.
5. Il contribuente al quale sia stata inoltrata richiesta di cui al comma 3 del precedente articolo 25, può formulare entro il termine indicato dall'ufficio istanza, in carta libera, di addivenire all'adesione dell'eventuale accertamento a proprio carico, indicando il proprio recapito, anche telefonico, fax e di posta elettronica.
6. Qualora la natura dell'obbligazione tributaria non renda legittima l'applicazione dell'istituto, il funzionario responsabile del tributo è tenuto a darne motivata comunicazione al contribuente. Dalla data di notifica del provvedimento di rigetto riprendono a decorrere i termini per la proposizione del ricorso da parte del contribuente.

Art. 27 - Definizione mediante accertamento con adesione

1. La definizione della base imponibile è effettuata dal funzionario responsabile del tributo in accordo con il contribuente.
2. La determinazione delle sanzioni, la quantificazione degli interessi, la rateizzazioni dell'importo complessivamente dovuto dal contribuente e delle conseguenti garanzie che il contribuente è tenuto a produrre sono disciplinate dalle norme contenute nel decreto legislativo n. 218 del 1997, al quale si fa rinvio.
3. Copia dell'atto di accertamento con adesione, debitamente sottoscritto dalle parti, è rilasciata a cura del funzionario responsabile del tributo al contribuente o al suo rappresentante.

Art. 28 - Adesione agli atti di imposizione

1. Nei casi in cui risulterebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, l'acquiescenza degli avvisi di accertamento da parte del contribuente comporta l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997.
2. Qualora la natura del rapporto non renda applicabile il presente istituto, il funzionario responsabile del tributo è tenuto a darne motivata comunicazione, a mezzo fax o

telematicamente, al contribuente che abbia fatto formale richiesta all'Ufficio per la relativa applicazione.

Art. 29 - Conciliazione giudiziale

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, l'assistente tecnico che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.
2. Per quanto riguarda la procedura e le conseguenze della definizione delle liti con applicazione del presente istituto, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 546/92.

Art. 30 - Dichiarazioni tributarie

1. Il soggetto passivo del tributo, ovvero chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.
1. 2 . In caso di presentazione della dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
2. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carico al momento della regolarizzazione.

Art. 31 - Interessi

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 165, della legge n. 296/2006, sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al *tasso legale vigente*.
2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.
3. Gli interessi relativi alle entrate di natura patrimoniale sono determinati sulla base delle disposizioni del codice civile.
4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

Art. 32 - Compensazione

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al comune per qualsiasi tributo comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 45 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

Art. 33 - Contenzioso tributario

1. Ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546/92 e successive modifiche ed integrazioni, dall'art. 3 *bis* del D.L. n. 44/2005

convertito nella legge n. 88/2005 e dall'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimazione processuale e la rappresentanza dell'Ente è attribuita per tutti gli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni Tributarie, direttamente al Responsabile titolare della Posizione Organizzativa cui fa capo l'ufficio tributi del Comune.

2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura. Tale attività deve essere gestita direttamente dal Comune quando il titolare della posizione organizzativa di cui al precedente comma sia in possesso dei titoli e le abilitazioni professionali previste dall'art. 12 del D.Lgs. n. 546/92. In tal caso il funzionario presta assistenza tecnica per il Comune dinanzi alle competenti Commissioni Tributarie salvo legittimo e motivato impedimento.
3. La difesa in giudizio può essere affidata a professionisti esterni all'Ente qualora il titolare della posizione organizzativa di cui al precedente comma 1 non sia in possesso dei titoli ed abilitazioni professionali previste dall'art. 12 del D.Lgs. n. 546/92.

Art. 34 – Dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti.

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, fatta eccezione per quelle somme riferite a debiti aventi carattere e natura tributaria da ricondursi al Titolo I delle Entrate di bilancio di cui all'art. 165, comma 3, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, a specifica domanda presentata prima che siano state poste in essere le procedure di riscossione coattiva, possono essere concesse rateizzazioni o dilazioni dei pagamenti delle somme dovute alle condizioni e nei limiti di seguito indicati:
 - a) per le rateizzazioni di pagamento relativi a somme di importi superiori a Euro 300,00 la durata è la seguente:
 - ✓ fino all'importo di Euro 1.300,00 massimo sei mesi;
 - ✓ fino all'importo di Euro 2.600,00 massimo dodici mesi;
 - ✓ per importi superiori a Euro 2.600,00 massimo diciotto mesi
 - b) per le dilazioni di pagamento la durata massima è di sei mesi;
 - c) applicazione degli interessi nella misura prevista dalle leggi vigenti in materia o, in mancanza di specifici tassi di interesse, al tasso legale in ragione di anno sia sugli importi oggetto di rateizzazione che su quelli oggetto di dilazione ;
3. Le rateizzazioni e le dilazioni di pagamento concesse per importi superiori a Euro 2.600,00 devono essere garantite da polizza fidejussoria bancaria o assicurativa. Per i soggetti richiedenti a carico dei quali esistano morosità relative a precedenti benefici di rateizzazione o dilazione concesse dal Comune, è sempre richiesta la polizza fidejussoria bancaria o assicurativa qualsiasi sia l'importo di cui si chiede la rateizzazione o la dilazione.
4. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già rateizzati o dilazionati.
5. Nessuna rateizzazione o dilazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi nella misura stabilita dal precedente articolo 33.
6. Le istanze relative dilazioni o rateizzazioni di importi a debito per i quali siano iniziate procedure di riscossione coattiva, possono essere accolte previo versamento entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ente di un importo corrispondente al 20% (Venti per cento) delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune fino al momento del versamento del suddetto acconto."

Art. 35 - Norma di rinvio ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente regolamento trovano applicazione le specifiche norme di legge o di regolamento vigenti in materia.
2. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio dell'anno 2007.

NOTE

Note all'art. 1

- Lo Statuto del contribuente costituisce una importante novità che coinvolge anche i Comuni nella gestione dei tributi comunali. L'obbligo della sua regolamentazione trova riscontro nella legge n. 212 del 27 luglio 2000.
- Una rilevante novità concerne la modalità di stesura dei regolamenti tributari, i quali debbono essere chiari e completi, quasi debbano divenire una sorta di testo unico, disponibile facilmente per il contribuente, in grado di fornire ogni aspetto del rapporto tributario sottostante. Ciò comporterà anche l'obbligo di revisione degli attuali regolamenti, così che questi possono divenire conformi ai nuovi principi.
- I provvedimenti non di carattere tributario non possono, di regola, contenere disposizioni di carattere tributario, se non quelle strettamente inerenti l'oggetto del titolo dello stesso provvedimento.
- I richiami nei provvedimenti comunali di disposizioni di legge o di carattere amministrativo debbono riportare, almeno sinteticamente, le disposizioni richiamate, per facilitarne l'apprendimento da parte del contribuente.
- Le modifiche di provvedimenti tributari comportano l'obbligo del Comune di riportare il nuovo testo nella sua attuale formulazione.
- I regolamenti tributari non possono imporre al contribuente adempimenti prima di 60 giorni dalla loro adozione. Esempi potrebbero essere individuati nell'obbligo di pagamento della TOSAP e dell'imposta comunale di pubblicità di carattere ordinario, nel caso di spostamento del termine ordinario (31 dicembre) di adozione delle tariffe da parte della legge finanziaria, oppure l'introduzione dell'obbligo della comunicazione per l'ICI, in luogo della dichiarazione, la modifica regolamentare del sistema di versamento.

Note all'art. 2: Il Comune deve favorire, con ogni mezzo, l'effettiva conoscenza dei propri provvedimenti di carattere tributario. L'obiettivo potrà essere conseguito, anche congiuntamente, con manifesti, avvisi ed articoli su quotidiani locali, annunci radiofonici e televisivi e, qualora il Comune sia informatizzato, mediante la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito internet del Comune stesso.

Note all'art. 3

- La notifica personale degli atti di natura tributaria deve essere effettuata nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale risulta da informazioni in possesso del Comune o di altri uffici pubblici ovvero il contribuente ha eletto domicilio speciale per uno specifico atto. Restano confermate, comunque, le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
- Il funzionario responsabile del tributo è obbligato ad informare il contribuente preventivamente, nel caso intenda rigettare o ridurre un rimborso o prima di applicare una sanzione.
- Il Comune è tenuto a mettere a disposizione del contribuente tutta la modulistica necessaria per adempiere, con modelli di facile interpretazione, riducendo il numero degli adempimenti. In tale ottica il Comune potrebbe inviare al domicilio dei contribuenti modelli precompilati di versamento e di dichiarazione.
- Il Comune non può richiedere al contribuente documenti già in suo possesso od in possesso di altri uffici pubblici. Ciò comporta una maggiore collaborazione, dapprima fra gli stessi uffici del Comune, e poi fra il Comune e gli altri Enti della Pubblica Amministrazione.
- A pena di nullità degli atti, il funzionario responsabile del tributo, quando sussistono incertezze, prima di richiedere il pagamento o di ridurre il rimborso richiesto di tributi, deve invitare, mediante ogni mezzo, il contribuente, dandogli almeno 30 giorni di tempo. La presente disposizione non risulta applicabile per la tassa rifiuti e per le riscossioni di carattere coattivo.

Note all'art. 4

- Gli atti di imposizione debbono essere motivati e se per relationem deve essere unita copia dell'atto richiamato (è il caso dell'atto di rettifica ICI per le aree edificabili operata sulla base della delibera del Consiglio comunale che ha fissato tali valori). Ulteriori esempi di atti richiamati, che debbono essere allegati, sono forniti dalla Circolare ministeriale n. 150 dell'1.8.2000: il processo verbale di contestazione, l'avviso di accertamento già notificato, in caso di accertamento integrativo o modificativo in aumento, ancorché detti atti siano già stati regolarmente notificati. Tali atti debbono, altresì, indicare:
 - a) l'Ufficio procedente ed il responsabile del procedimento (di regola il funzionario responsabile del tributo);
 - b) l'organo competente alla revisione dell'atto (di regola il funzionario responsabile del tributo);
 - c) le modalità e l'organo a cui proporre il ricorso (obbligo peraltro già previsto dall'articolo 19 del D.Lgs. n.546/92);
 - d) la cartella esattoriale o il decreto ingiuntivo debbono indicare l'atto antecedente che costituisce il presupposto per la loro emissione.
- La natura tributaria dell'atto non preclude, com'è ovvio, il ricorso del contribuente avanti gli organi della giustizia amministrativa (TAR e Consiglio di Stato). Si rammenta che il giudice tributario non può annullare gli atti amministrativi a carattere generale, ma soltanto disapplicarli nel caso proposto con il ricorso, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.n.546/92.

Note all'art. 5

- Entrano a pieno titolo, con efficacia generale, gli strumenti di estinzione delle obbligazioni tributarie della compensazione e dell'accollo.
- Il Comune è tenuto a rimborsare il costo della polizza fidejussoria stipulata dal contribuente per ottenere la sospensione dell'esecuzione degli atti di imposizione.

Note all'art. 6

- *Il rapporto tributario tende ad assumere sempre più valore paritario ed il funzionario responsabile del tributo una posizione equidistante fra le parti dello stesso rapporto (Comune e contribuente).*
- *La norma prevede la non applicazione delle sanzioni in presenza di idonea ed adeguata giustificazione, riproponendo, nella sostanza, i principi contenuti nell'articolo 6 del D.Lgs.n.472/92.*
- *La sanzione non è dovuta per le violazioni di carattere formale, intendendosi tali quelle che non incidono sul debito d'imposta ovvero sull'entità dell'obbligazione tributaria. Si ritiene che tale esimente non trova applicazione nel caso di omessa denuncia o comunicazione o dichiarazione oppure quando il contribuente, seppur sollecitato, non risponde agli inviti del Comune rivolti ad acquisire dati o notizie od a regolarizzare o integrare, entro il termine assegnato dall'ufficio, errori, incompletezze, omissioni ed altre irregolarità di natura non pecuniaria (es.: omessa sottoscrizione di denuncia, omessa allegazione di documentazione, ecc.) .*

Note all'art. 8

- *Gli atti ispettivi debbono essere effettuati nel modo da non creare disagi all'attività imprenditoriale o professionale e debbono essere espletati, di regola, durante il normale orario di esercizio dell'attività.*
- *Il contribuente deve essere informato delle finalità della verifica e sulle facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato.*
- *L'esame dei documenti (quali, ad esempio, il registro degli inventari o quello dei cespiti immobiliari oppure quelli relativi ai rifiuti speciali non assimilati agli urbani), a richiesta del contribuente, può essere effettuato presso l'ufficio dei verificatori o presso il professionista di fiducia.*
- *Il processo verbale deve contenere gli eventuali rilievi mossi alle operazioni di verifica dal contribuente o dal professionista.*
- *Le verifiche non possono avere durata maggiore di 30 giorni lavorativi, prorogabili con provvedimento motivato.*
- *La verifica si chiude con il processo verbale e il contribuente può nei 60 giorni successivi dare informazioni. L'avviso di accertamento non può essere emanato entro tale termine, salvo per motivi di urgenza, quali, il superamento dei termini di decadenza o di prescrizione dell'azione tributaria (ma in tal caso dovranno essere esplicitamente indicati i motivi di urgenza).*

Note all'at. 9

- *Pur nel silenzio della legge, si ritiene di poter individuare nel difensore civico, qualora sia presente, l'organo competente ad espletare anche le funzioni di garante del contribuente comunale, salvo che il Comune non disponga di maggiori mezzi per la nomina di un proprio garante.*

Note all'art. 10

- *Si ritiene di regolamentare l'estensione delle garanzie offerte per le entrate tributarie anche alle entrate patrimoniali (es. COSAP, diritti, sanzioni, interessi, fitti, censi, canoni, livelli, rimborsi, proventi a fronte di servizi offerti dall'ente, etc.) spesso alternative rispetto alle prime.*
- *In assenza del funzionario responsabile del tributo, le funzioni spettanti al predetto funzionario sono automaticamente attribuite al funzionario responsabile dell'Ufficio o del servizio.*
- *Anche il concessionario, che gestisce entrate per conto del Comune, od anche solo alcune fasi del procedimento, dovrà rispettare le disposizioni contenute nel presente regolamento nello svolgimento dell'attività. Il funzionario responsabile dell'Ufficio o del servizio dovrà vigilare e comunicare tempestivamente alla Giunta comunale presunte violazioni commesse dal concessionario.*

Note all'art. 11

- *Il presente regolamento traccia le linee fondamentali della disciplina scelta dal Comune per la gestione delle entrate tributarie e patrimoniali, dando preferenza all'utilizzazione di tutti gli istituti normativi che risultano idonei a migliorare i rapporti con i cittadini, in un'ottica di trasparenza e di semplificazione dell'azione amministrativa, nel pieno rispetto dei principi fissati dalla legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni:*
- *Oltre gli aspetti generali, il presente regolamento disciplina:*
 - a) *l'esercizio motivato e doveroso dell'autotutela;*
 - b) *l'esercizio di tutti gli istituti deflativi previsti dal nostro ordinamento, nel rispetto, comunque, del carattere di indisponibilità delle obbligazioni tributarie e patrimoniali della Pubblica Amministrazione.*
- *Alle disposizioni contenute nel presente regolamento deve attenersi anche il concessionario, quando il Comune abbia affidato in appalto la gestione delle entrate. A tal fine è chiamato a vigilare il funzionario competente.*

Note all'art. 12

- *Il regolamento generale non è esaustivo dell'intera disciplina, così che si rimanda ai regolamenti speciali ed alle leggi statali per la completa visione degli elementi e delle procedure connesse all'applicazione delle obbligazioni corrispondenti.*

Note all'art. 13

- *I provvedimenti ed i regolamenti, se di natura tributaria, debbono essere trasmessi, a cura del funzionario competente della gestione, alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale secondo le modalità stabilite dalla Circolare 241/E del 29.12.2000 del Ministero delle Finanze.*

Note all'art. 14

· Ai sensi dell' art. 42, comma 2 lett. f), del T.U. D.Lsl. 267/2000 si evidenzia che la competenza alla determinazione ed alla variazione delle aliquote e delle tariffe relative alle entrate tributarie e patrimoniali è della Giunta, eccezion fatta per l'adozione dell'aliquota ICI, mentre al Consiglio spetta l'approvazione del quadro generale dei tributi e dei servizi e la disciplina generale degli stessi.

Note all'art. 15

· La forma di gestione delle varie entrate è scelta dalla Giunta Comune con apposito atto, in base a quanto disposto dal presente articolo, avendo riguardo, non solo ai particolare caratteri della singola entrata, ma anche e soprattutto al fine di rendere più qualitativa l'azione del Comune e più agevole l'adempimento della prestazione da parte del soggetto obbligato.

Note all'art. 16

· Nell'esigenza di ripartire le funzioni di indirizzo da quelle di gestione, si evidenzia più nettamente che tutti gli atti di gestione competono ai funzionari, pur non negando il dovere di vigilanza sul loro operato che compete agli organi istituzionali (Giunta Comunale e Sindaco);

· Si è ritenuto utile distinguere nettamente il funzionario responsabile del tributo dal funzionario responsabile dell'Ufficio o del Servizio, anche con riferimento all'organo istituzionale che deve provvedere a tale nomina, onde evitare conflitti che possono incidere negativamente sui risultati di gestione.

Note all'art. 17

· La motivazione, ovvero quella parte dell'atto in cui vengono esposti i motivi, le ragioni ed i presupposti degli atti, è ritenuta elemento necessario ed imprescindibile della gestione, anche e soprattutto per facilitare l'esercizio di difesa da parte del soggetto obbligato. Attraverso la motivazione il contribuente viene posto nelle condizioni di poter comprendere ed eventualmente contestare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che hanno dato origine alla pretesa dell'Ente.

Note all'art. 18

· Non è lecito richiedere al soggetto obbligato informazioni che il Comune può acquisire direttamente attraverso i documenti che sono a disposizione dei propri Uffici (Anagrafe, Ufficio Tecnico, ecc.).

· Si delinea un percorso amministrativo di collaborazione ordinaria fra i vari Uffici del Comune con l'Ufficio Tributi per il miglioramento dei risultati di gestione.

· I rapporti con il soggetto obbligato sono delineati dalla seguente scaletta:

a)utilizzazione di dati a disposizione del Comune;

b)informazioni assunte presso Uffici o Enti della Pubblica Amministrazione;

c)invio di questionari;

d)invito del contribuente per chiarimenti e per la presentazione di documenti non disponibili;

e)sopralluoghi, previo avviso al soggetto obbligato. In proposito è appena il caso di rammentare che, secondo un orientamento della Suprema Corte (Cassaz. Sent. N. 16904 del 1/4/98), l'accesso alle dimore private deve essere preventivamente autorizzato dall'Autorità giudiziaria, così che risultano illegittimi tali atti, anche quando il consenso dato dal soggetto obbligato è stato ottenuto per il timore del contribuente di avere effetti negativi da un eventuale rifiuto.

Note all'art. 19

· Anche il procedimento sanzionatorio è completamente affidato al funzionario competente, e non agli organi istituzionali, come peraltro risulta chiaramente dalla lettura dell'art. 16 del D.Lgs. n. 472/97.

· Si propone per il calcolo degli interessi moratori per le entrate tributarie di recepire la facoltà prevista dai commi 3 e 4 dell'art. 13 della legge 133 del 1999, così da determinarli nella minore misura prevista per i tributi erariali.

Note all'art. 20

· Si è ritenuto di recepire i suggerimenti forniti dal Ministero delle Finanze regolamentando lo spostamento automatico delle date dei versamenti nel caso che la legge finanziaria sposti il termine ordinario di approvazione delle tariffe. Ciò risulterà particolarmente utile per i contribuenti della TOSAP (ordinaria) e dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ordinaria).

Note all'art. 21

· La riscossione, in conformità a quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, può essere determinata in modo coattivo mediante cartella esattoriale oppure mediante decreto ingiuntivo.

· Si è ritenuto di regolamentare la fissazione del numero di rate, onde evitare l'autorizzazione della D.R.E. (vedasi la Circolare della D.R.E. del Veneto, che ricollegandosi alla risoluzione ministeriale n. 5/28549 del 12 aprile 1998) prospetta tale soluzione.

Note all'art. 22

· L'opportunità di stabilire gli organi competenti all' autotutela trova riscontro nell'art. 1 ter della legge n. 28 del 18 febbraio 1999.

· La definitività dell'atto non è preclusiva all'esercizio dell'autotutela, così come chiarito dal D.M. n. 37 del 1997.

- Come precisato dal Ministero delle Finanze, l'annullamento dell'atto comporta l'obbligo di rimborso delle somme eventualmente corrisposte dal contribuente in esecuzione di esso.
- Seguendo le indicazioni fornite dal Ministero agli Uffici statali si ritiene di individuare nella Giunta comunale l'organo chiamato ad esercitare il potere sostitutivo, nel caso di grave inerzia del funzionario competente.
- Si ritiene utile prevedere che per l'annullamento o la sospensione di atti di importo maggiore di euro 5.000,00 sia necessario acquisire il parere della Giunta comunale, anche per le opportune variazioni di bilancio.
- Per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'atto annullato può essere sostituito con altro atto valido, entro i termini di decadenza stabiliti dalla norma.

Note all'art. 23

- Si è ritenuto di prevedere l'obbligo del funzionario competente di rispondere con atto motivato di accoglimento o di rigetto alle istanze, nel termine di 45 giorni dalla loro produzione, per garantire maggiore trasparenza e correttezza all'operato dell'Ente.

Note all'art. 24

- L'accertamento con adesione attribuisce i seguenti vantaggi:
 - a) determinazione concordata della base imponibile;
 - b) riduzione delle sanzioni ad un quarto del minimo;
 - c) possibile rateizzazione dell'importo conseguente all'adesione in otto o dodici rate trimestrali, se la somma complessiva è maggiore di euro 51.645,69 secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 218/1997 (nel caso di rateizzazione si avverte che il Comune non può rinunciare alla garanzia del credito, sulla base dei principi contenuti nel D.P.R. n. 633/72).
- Secondo il Ministero delle Finanze l'istituto non si rende applicabile se non quando la base imponibile è espressa sulla base di stima (ad esempio per il valore venale delle aree edificabili, ma non per la base imponibile dei fabbricati regolarmente iscritti in catasto, per quando riguarda l'ICI).

Note all'art. 25

- E' facoltà del Comune di invitare il contribuente per l'applicazione dell'istituto, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento. Tuttavia, la partecipazione del contribuente non è obbligatoria.

Note all'art. 26

- Anche il contribuente, quando riceve l'accertamento, può attivarsi per l'applicazione dell'istituto. In tal caso il termine per ricorrere è sospeso per 90 giorni (artt. 6 e 12 D.Lgs. n. 218/97).

Note all'art. 27

- E' obbligatorio il rilascio dell'atto di adesione o, nel caso di mancato raggiungimento di accordi tra contribuente ed ufficio, del processo verbale, debitamente sottoscritto da entrambe le parti del rapporto.

Note all'art. 28

- Anche l'acquiescenza dell'avviso di accertamento, rende applicabile alcune agevolazioni per il contribuente:
 - a) la riduzione delle sanzioni ad un quarto delle somme irrogate;
 - b) la rateizzazione dei versamenti, negli stessi limiti e con le stesse modalità stabilite dalla legge per l'accertamento con adesione.

Note all'art. 29

- Per la definizione della controversia pendente avanti la Commissione Tributaria Provinciale, si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 546/92 in materia di contenzioso tributario.

Note all'art. 31

- Il Consiglio Comunale nella seduta del 30.04.2007 ha deliberato l'adeguamento del tasso di interesse di mora al tasso di interesse legale (attualmente pari al 2,50%) modificando così la proposta che prevedeva un tasso del 3,50% (pari al tasso di interesse legale maggiorato di 1 punto percentuale. Vd. comma 165 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 legge finanziaria 2007).

Note all'art. 35

- Entrata in vigore così come prevista dall'art. 53, comma 16, della legge 388 del 23.12.2000 e successive modifiche